

Egregio Sig. De Rosa,

in merito alla Sua richiesta corre l'obbligo di precisare che evidenti ragioni di riservatezza in ordine all'andamento delle discussioni all'interno del Consiglio/dell'Assemblea escludono l'opportunità di una diffusione delle determinazioni consiliari della nostra Associazione.

Il Garante della Privacy ha ripetutamente osservato che la legge 675/1996 non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati e che si deve verificare, caso per caso, l'esistenza di altri diritti o di interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

L'accesso ai documenti amministrativi, è tuttavia riconosciuto solo a chi sia titolare di un interesse diretto e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).

Più in particolare, in base alla normativa citata, applicabile per analogia al Suo caso, l'accesso agli atti della pubblica amministrazione, pur perseguendo il dichiarato fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi pertengono e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo, nonché ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (vedasi art. 9 d.P.R. n. 352/1992). —

Alla luce di questa scontata determinazione, si esclude che possa essere soddisfatta la Sua richiesta, tanto più con specifico riferimento alla determinazione assunta in ordine alla vicenda giudiziaria cui Ella fa riferimento.

La Sua richiesta sarà comunque portata a conoscenza del Consiglio del Fondo. Distinti saluti.

Mario Bernardinelli

01 agosto 2014